

## CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in persona del suo Presidente  
Avv. Romano Corsi

e

il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del suo Presidente Dott. Francesco Maria  
Caruso

### PREMESSO

A) che l'art. 29, comma 1, lettera c) della nuova legge professionale (n. 47 del 31 dicembre 2012) demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di *"... sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti ..."*;

B) che ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera b) della summenzionata legge, il tirocinio può essere svolto *"presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi"*;

C) che, ai sensi del comma 7 del citato articolo, *"in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato"*;

D) che, ai sensi del successivo comma 10 *"l'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente"*;

E) che, inoltre, il comma 13, affida al Ministro della giustizia il compito di adottare, con proprio decreto, *"sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine"*;

F) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa verifica che il praticante abbia atteso al tirocinio stesso, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 29, comma 1, lettera c) ultima parte Legge n. 247 del 31 dicembre 2012);

G) che già l'art. 16 del D.Lgs. n. 398 del 17.11.1997, istitutivo delle scuole di specializzazione, ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un percorso di apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

H) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21.11.2001, ha ritenuto *"consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità"*;

I) che l'art. 37, 4° comma, D.L. n. 98/2011 prevede che *"in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con ... e con i consigli dell'ordine"*

*degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari ... della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato."*

J) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

K) che l'art. 73 del D.L. n. 69 del 21.06.2013 ha introdotto la possibilità per i laureati in giurisprudenza di accedere ad un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi;

L) che l'art.73 al comma 10 del citato decreto legge prevede che "lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione."

M) che il suddetto decreto legge, tuttavia, richiede dei requisiti specifici per accedere a detto periodo formativo;

N) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Reggio Emilia hanno manifestato disponibilità a indirizzare e accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari con modalità d'accesso più ampio del dispositivo del decreto legge in parola.

Tanto premesso, le parti stipulano la seguente convenzione:

### **Art. 1 - Rinvio alle premesse della convenzione**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e le norme che seguono vanno anche interpretate e valutate in ragione delle suddette premesse.

In particolare, le modalità di svolgimento del tirocinio del praticante con prevalenza presso il Tribunale e, successivamente, presso il suo avvocato sono volte a garantire il rispetto dei commi 6 lettera b) e 7 dell'art. 41 della L. n. 427/2012 (punto D delle premesse) e le tempistiche previste dall'art. 73 D.L. n. 69/2013.

### **Art. 2 - Domanda di tirocinio presso il Tribunale di Reggio Emilia**

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne richiesta, all'atto della domanda di iscrizione alla pratica forense, con apposita e separata domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti, fornendo al Consiglio ogni altra notizia richiesta secondo le modalità di cui all'*allegato A*.

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile anche in relazione all'effettivo svolgimento della pratica.

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti idonei al Presidente del Tribunale.

Il Presidente, ove condivida le singole proposte a mezzo della apposita commissione valutativa costituita presso il Tribunale stesso, affida ciascun praticante a un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità in proposito e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine ai fini dell'annotazione nel fascicolo del praticante. I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo dei magistrati che hanno dato la loro disponibilità per il tirocinio formativo.

### **Art. 3 - Attività dei praticanti ammessi al tirocinio presso il Tribunale**

Gli ammessi al tirocinio assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Il Tribunale fornisce ai praticanti le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica.

L'attività dei praticanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

I praticanti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio forense.

Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo praticante al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Il magistrato formatore redige, al termine del tirocinio, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio nonché all'Ordine degli Avvocati.

**Art. 4 - Limiti dello svolgimento della attività procuratoria da parte dei praticanti ammessi al tirocinio.**

I praticanti non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove si svolge il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

A tal fine, il Tribunale si impegna a consegnare al Consiglio dell'Ordine, che lo inserirà nel fascicolo personale del praticante avvocato, **elenco dei fascicoli**, di cui lo stesso ha preso visione, **con indicazione dei nominativi delle parti**.

**Art. 5 - Possibilità dell'avvocato *dominus* di patrocinare avanti al giudice formatore del suo praticante**

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato, presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

**Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio presso il Tribunale in concomitanza con la pratica forense**

Il tirocinio presso il Tribunale di Reggio Emilia avrà durata pari a 18 mesi e avverrà in concomitanza con il periodo di tirocinio per il compimento della pratica forense.

Il tirocinio forense e quello presso il Tribunale saranno suddivisi in 3 semestri aventi inizio dall'iscrizione nel registro dei praticanti di cui alla lettera g) dell'art. 15 della L. n. 247/2012.

Nei primi 2 semestri l'attività del praticante avvocato sarà svolta prevalentemente presso la sede del Tribunale di Reggio Emilia ed il magistrato formatore.

All'inizio di ogni mese di detto periodo il magistrato formatore predisporrà calendario delle giornate in cui il praticante avvocato si recherà presso il suo ufficio e lo comunicherà, anche a mezzo email, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine, al *dominus* del praticante avvocato nonché a quest'ultimo. La frequenza presso l'ufficio del magistrato formatore dovrà essere di 3 giornate a settimana (considerata la settimana di 5 giorni, dal lunedì al venerdì).

Il praticante avvocato frequenterà nelle altre giornate lo studio del professionista presso cui svolge il tirocinio forense.

Per tali 2 semestri, il praticante è esonerato dal partecipare alle 20 udienze avanti alla autorità giudiziaria previste per ogni semestre e che normalmente dovrebbero essere certificate attraverso il c.d. "*Foglio delle udienze*" e dalla indicazione sul libretto degli "*atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato*". Non è, invece, esonerato dalla redazione e consegna alla fine di ogni semestre di n. 2 "*questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui*

*trattazione il praticante ha assistito o collaborato*” svolte nel semestre di pratica nonché dal frequentare almeno n. 3 lezioni di deontologia organizzate dal Consiglio dell’Ordine per i praticanti. Nel caso in cui le giornate formative individuate dal Consiglio coincidessero con una di quelle individuate nel calendario del magistrato formatore, quest’ultimo permetterà al praticante di recarsi al corso di formazione dell’Ordine degli Avvocati per le ore necessarie (circa 2).

Al termine del secondo semestre il praticante avvocato redigerà relazione del primo anno di pratica forense e tirocinio presso il Tribunale da allegare al libretto della pratica forense e comunicare anche al Presidente del Tribunale.

L’ultimo semestre di formazione sarà svolto prevalentemente presso lo studio dell’avvocato.

All’inizio di ogni mese di detto periodo il *dominus* del praticante predisporrà un calendario delle giornate in cui il praticante avvocato si recherà presso il suo studio e lo comunicherà, anche a mezzo email, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell’Ordine, al magistrato formatore del praticante avvocato nonché a quest’ultimo. La frequenza presso lo studio del *dominus* dovrà essere di 3 giornate a settimana (considerata la settimana di 5 giorni, dal lunedì al venerdì).

Per tale ultimo semestre, il praticante dovrà svolgere integralmente l’attività prevista per il tirocinio forense e attestata dal libretto, ovvero indicare almeno 10 “*atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato*”, redigere n. 2 “*questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato*”, partecipare ad almeno n. 20 udienze avanti all’autorità giudiziaria, certificate attraverso il c.d. “*Foglio delle udienze*” (con esclusione delle udienze svolte avanti al suo magistrato formatore) e frequentare almeno n. 3 lezioni di deontologia per i praticanti organizzate dal Consiglio dell’Ordine. Nel caso in cui le giornate formative individuate dal Consiglio coincidessero con una di quelle presso il magistrato formatore, quest’ultimo permetterà al praticante di recarsi al corso di formazione dell’Ordine degli Avvocati per le ore necessarie (circa 2).

#### **Art. 7 - Assenza di vincolo di subordinazione**

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi in capo al Tribunale.

Inoltre il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture

dello studio da parte del praticante avvocato così come previsto dall'art. 41 comma 11 della L. n.427/2012.

### **Art. 8 - Normativa transitoria e casi di non applicabilità della convenzione**

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente convenzione non è ammessa la presentazione della domanda di tirocinio presso il Tribunale, in concomitanza con la pratica forense, se la domanda stessa non è presentata contemporaneamente alla domanda di iscrizione alla pratica forense.

Ai praticanti già iscritti nel registro della pratica forense alla data di sottoscrizione della presente convenzione è dato termine di 30 giorni dalla sottoscrizione stessa per presentare l'apposita domanda ed accedere alla convenzione. Si applicheranno nei loro confronti le norme della convenzione in ragione dello stato di avanzamento della pratica forense.

Sono tuttavia esclusi i praticanti avvocati che, alla data di sottoscrizione della convenzione, hanno iniziato a svolgere il terzo semestre di pratica forense o hanno richiesto l'abilitazione al patrocinio.

### **Art. 9 - Applicabilità convenzione ai tirocini del decreto del Fare**

Ferme restando le condizioni richieste dal D.L. n. 69 del 21.06.2013, c.d. "Decreto del fare", la presente convenzione si applica con esclusivo riferimento alle modalità esecutive del tirocinio in concomitanza con la pratica forense.

### **Art. 10 - Clausola di salvaguardia**

Nell'ipotesi in cui, ai sensi del comma 13 dell'art. 41 L. n. 247/2012, il Ministero della Giustizia con proprio decreto provveda alla disciplina dei tirocini oggetto della presente convenzione, la stessa varrà solo in ragione delle eventuali norme compatibili con il decreto ministeriale.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

A) Domanda di tirocinio presso il Tribunale di Reggio Emilia contestualmente allo svolgimento della pratica forense;

Reggio Emilia, 26/01/2015

Avv. Romano Corsi - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Dott. Francesco Maria Caruso - Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

